

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di preallarme sul territorio regionale per fronteggiare la crisi idrica dovuta alla perdurante siccità.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE**

Decisione

1. In conseguenza dello stato di preallarme, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:

- a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di preallarme;
- b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli animali, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite dalla carenza idrica, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
- c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
- d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata del preallarme, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
- e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986;
- f) il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per i pedaggi autostradali, il carburante e il vitto ai volontari di protezione civile impegnati nel contesto di preallarme;
- g) il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il servizio di fornitura di acqua potabile presso i nuclei familiari e le attività zootecniche che non dispongono delle

fonti di approvvigionamento in conseguenza della crisi idrica.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 500.000,00.- a carico dei seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto:

- Euro 100.000,00.- sul capitolo 64000 delle uscite (PdC U 2.02.01.09.014 – Opere per la sistemazione del suolo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;
- Euro 70.000,00.- sul capitolo 15000 delle uscite (PdC U 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;
- Euro 200.000,00.- sul capitolo 15001 delle uscite (PdC U 1.03.02.99.000 - altri servizi), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento.
- Euro 100.000,00.- sul capitolo 15002 delle uscite (PdC U 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera e) alla lettera g) del presente provvedimento;
- Euro 30.000,00.- sul capitolo 15003 delle uscite (PdC U 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera e) del presente provvedimento.

3. Di dare atto che la spesa pari ad Euro 5.000,00.- di cui al punto 1 lettera d) del presente provvedimento relativa agli oneri straordinari è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 55/2022 a carico del capitolo 16241 delle uscite (PdC U 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione).

4. È demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione della presente autorizzazione di spesa e l'eventuale istituzione e ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

5. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2022, n.077/Pres, con il quale è stato dichiarato lo stato di sofferenza idrica sul territorio regionale e sono state individuate le conseguenti azioni a tutela dell'ambiente e dell'economia.

Decreto di data odierna con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dalla data odierna e fino al 30 giugno 2022, lo stato di preallarme sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'aggravarsi della crisi idrica dovuta alla perdurante siccità e di avviare tutti gli interventi atti a salvaguardare la pubblica incolumità

D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

La crisi idrica che sta colpendo il territorio regionale e per la quale è stato dichiarato lo stato di preallarme, configura il possibile verificarsi sull'intero territorio regionale di

scenari di criticità, richiedendo il tempestivo intervento dei tecnici della Protezione civile della Regione e dei volontari di protezione civile, che potranno essere attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi ed urgenti interventi di assistenza alla popolazione e monitoraggio dei Comuni colpiti. Potrà essere, inoltre, necessario intervenire con somma urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime più urgenti necessità, quali, in particolare, l'effettuazione dei primi interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

Risulta, di conseguenza, necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli delle Uscite del Fondo per la protezione civile.

**Riferimenti
normativi**

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
- 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;
- 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all'art. 4, lettera a), della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;
- 33 relativo al Fondo fuori bilancio per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

L'ISTRUTTORE: M. OSSO